



SUL DIRITTO DEI POPOLI, IL PENSIERO DI JOHN RAWLS

ON THE LAW OF PEOPLES BY JOHN RAWLS

doi: 10.54103/2464-8914/30134

ANTONIO PADOA SCHIOPPA

Professore Emerito, Università degli Studi di Milano (ROR: 00wjc7c48)

Contacts: antonio.padoaschioppa@unimi.it

ABSTRACT ITA

© Antonio Padoa Schioppa

Queste pagine hanno l'intento di mettere luce le linee che John Rawls ha sviluppato nell'ultima delle sue opere maggiori, *Il diritto dei popoli* (1999), che completa la costruzione del modello politico-istituzionale iniziato quasi trent'anni prima con il celebre volume su *Una teoria della giustizia*. La tesi per la quale si possono, a certe condizioni, estendere ai popoli i medesimi principi di giustizia e di cooperazione è argomentata lucidamente. Alcune brevi conclusive riflessioni propongono di considerare i nessi, necessari e opportuni, della tesi di Rawls con la sola grande organizzazione esistente che include ormai l'intera comunità umana suddivisa nei 193 Stati aderenti alle Nazioni Unite.

Parole chiave: John Rawls; diritto dei popoli; Nazioni Unite

Published online:
30/12/2025

ABSTRACT ENG

These pages aim to shed light on the lines developed by John Rawls in his last major work, *The Law of Peoples* (1999), which completes the political-institutional model begun almost thirty years earlier with its celebrated book *A Theory of Justice*. The thesis that the same principles of justice and cooperation can and should, under certain conditions, be extended from individuals to Peoples is sharply argued in the book. A few concluding reflections by the reviewer suggest considering the necessary and appropriate connections between Rawls's thesis on peoples and the only large existing organization that includes inside the United Nations the whole human community of 193 member States.

Keywords: John Rawls; law of peoples; United Nations



Milano University Press



L'ultima grande opera di John Rawls, *Il diritto dei popoli*¹, ha lo scopo di discutere se e a quali condizioni sia possibile concepire un assetto internazionale di pace e di armonia tra i popoli della Terra. L'intento, certamente ambizioso, è quello di delineare quella che viene denominata una "utopia realistica", in quanto concretamente perseguitabile.

Un primo punto dell'indagine sta nella distinzione tra popoli e Stati. Rawls ragiona dei rapporti non tra Stati ma tra popoli quali esistono, divisi in Stati, nella realtà presente che è il punto d'arrivo di una storia complessa e tormentata antica e recente. Tale scelta è fondata sull'assunto che a certe condizioni sembra più probabile immaginare un'armonia tra popoli che tra Stati, in quanto questi hanno rappresentato e spesso tuttora presentano pulsioni aggressive reciproche per motivazioni di potere dei rispettivi governanti, con il risultato di condurre alle guerre delle quali è stra-piena la storia millenaria del genere umano. ciò si deve anche al fatto che i popoli, a differenza degli Stati, sono privi della sovranità in senso tradizionale (I. 2.2, p. 33).

L'autore distingue ai fini dell'analisi cinque principali categorie di popoli. La prima è quella dei popoli dotati di forme di governo costituzionale democratico-liberali. La seconda include popoli non democratico-liberali ma qualificabili come "decenti" nel du-plice senso che affidano un ruolo effettivo a tutti cittadini in una gerarchia di consultazione decente anche se non come individui ma come aggregazioni e inoltre nel senso che promuovono un diritto ragionevolmente giusto al loro interno. La terza categoria comprende i popoli fuori legge in quanto in essi non si rispettano le due condizioni ora espresse. La quarta designa le società afflitte da condizioni sfavorevoli. La quinta comprende le società rette da forme di "assolutismo benevolo".

L'intento fondamentale dell'indagine di Rawls consiste nel tentativo di argomentare che non solo la prima di queste categorie di popoli liberali ma anche la seconda categoria dei popoli dotati di regimi non liberali ma "decenti" costituiscono realtà ten-denzialmente pacifiche non soltanto al proprio interno ma anche nei rapporti reciproci e possono pertanto convivere in un assetto reciproco di pace.

¹ Rawls, 2001, da cui citiamo.

Le forme di governi democratico-costituzionali, pur se diversamente articolate, debbono prevedere un governo “ragionevolmente giusto” (torneremo su ciò) al servizio dei loro interessi fondamentali, di una concezione liberale della giustizia e sotto il controllo politico di tutti i cittadini, che sono accomunati dalla storia antica e recente di ciascun popolo (pp. 30-32; 43-45). Ciò permette, pur nelle diversità, accordi tra i popoli quali quelli delle Nazioni Unite (torneremo su ciò).

Rawls menziona a questo punto otto principi di giustizia comuni ai popoli democratico-liberali e riconosciuti da loro come tali: libertà e indipendenza; osservanza dei trattati; egualanza tra i popoli; dovere di non intervento; diritto all'autodifesa, solo caso in cui è lecito combattere una guerra; riconoscimento dei diritti umani; principi di condotta nella guerra; dovere di assistenza verso i popoli con regimi politici non giusti o non decenti (pp. 47 s., 82 s.).

Si noti che tali principi, validi all'interno di ciascun popolo (e discussi a suo tempo da Rawls nel suo fondamentale libro *A Theory of Justice*, capp. II e III), sono concepiti come validi anche nel contesto, che qui interessa, delle relazioni tra i popoli liberal-democratici e non soltanto all'interno di un singolo popolo. Sono principi che assicurano una sufficiente stabilità sia all'interno di ciascun popolo, sia nelle relazioni tra i popoli (I. 5.1, pp. 56-59). L'autore sottolinea ripetutamente che tali principi sono desunti dalla storia e dalle pratiche internazionali, non da un'indagine filosofica di taglio razionale: “il liberalismo politico è del tutto distinto dal suo idealismo trascendentale” (p. 115). E aggiunge che ciascuno dei predetti principi è comunque suscettibile di interpretazioni non identiche tra loro, relative alle specifiche condizioni di ciascun popolo (p. 74; p. 113).

Sono queste le premesse che autorizzano a ritenere possibile, anzi probabile, la formazione di intese tra i popoli, le quali tuttavia non daranno vita ad un ordinamento unico ma resteranno di natura confederale, come già Kant aveva auspicato onde evitare rischio di dar vita a un “Leviatano globale” (p. 46).

Nella seconda parte della sua indagine Rawls affronta la questione della estensibilità ai popoli non liberali (“decenti” nel senso sopra richiamato, secondo la sua terminologia) di quanto affermato nella prima parte.

Un primo punto sta nell'affermazione che si debba riconoscere a tali popoli la qualifica di membri *bona fide* della società dei popoli,

accettandone (“tollerandone”) le anomalie senza manovre coercitive per correggerle bensì confidando nel valore incentivante del confronto con i popoli liberal-democratici (pp. 77-82). Tale approccio è comunque condizionato alla presenza di due criteri che qualificano la categoria della “decenza”: il primo sta nel riconoscimento a livello rappresentativo di ciascuno dei diversi gruppi sociali (dei gruppi, non degli individui) che compongono il popolo stesso; il secondo sta nella garanzia del rispetto *bona fide* dei diritti umani - alla vita, alle libertà, alla proprietà, alla giustizia - a tutti gruppi del popolo stesso, anche senza che sia necessaria l'accettazione dell'idea liberale fondata sulla persona bensì nell'ottica di una “società associativistica”. Ci devono essere in particolare la tolleranza religiosa, il diritto di emigrazione, la non emarginazione delle donne (p. 97 s.).

Debbono comunque valere anche per i popoli “decenti”, pur se con possibili diverse interpretazioni, gli otto principi di cui si è detto (pp. 84-90; 113). Ed inoltre deve essere presente anche all'interno di una struttura di così composta una forma di consultazione corretta, anch'essa “decente”. E pure vale l'estensione di queste caratteristiche non solo all'interno dei singoli popoli ma anche nelle inter-relazioni tra loro e con i popoli retti da istituzioni liberal-democratiche (p. 92s.).

Nel “diritto dei popoli” inclusivo delle due categorie di cui si è detto - i popoli liberal-democratici e i popoli “decenti”, entrambi componenti di un'organizzazione internazionale dei popoli - la guerra non è più ammissibile (p. 104). E deve essere inoltre riconosciuto il ruolo di una giustizia cosmopolitica (p. 108).

La guerra per autodifesa dovrebbe essere riconosciuta e ammessa, a tutela della libertà, sia per i popoli liberali sia per i popoli gerarchici e “decenti”, ed include inoltre la liceità della coscrizione obbligatoria (p. 122-123).

Aposite valutazioni Rawls dedica ai principi che debbono presiedere alle “guerre giuste”, cioè alle guerre di difesa nei confronti dei popoli fuorilegge che li attacchino adducendo motivi di interesse nazionale: rispetto dei diritti umani sia verso il nemico militare sia verso la popolazione nemica, divieto di bombardamenti contro questa con l'eccezione di emergenze supreme (che invece la concezione cristiana non ammette, p. 138 s.). Hiroshima e Nagasaki sono da considerare gravi colpe morali (pp. 126-135). Infine, promozione di una pace giusta.

Intorno al significato delle nozioni di razionalità e di ragionevolezza, Rawls rinvia ai suoi precedenti lavori. Quanto ai principi di "razionalità", essi erano stati teorizzati in *A Theory of Justice*². Cosa si debba intendere per "ragionevolezza" è stato spiegato da Rawls nel suo libro *Political Liberalism* del 1993³, qui sintetizzato in poche proposizioni: sono le posizioni dei cittadini nel contesto concreto di una fase storica a identificare ciò che è "ragionevole", sicché "si deve ritenere politicamente ragionevole offrire da parte loro equi termini di cooperazione agli altri cittadini liberi e eguali ed è politicamente irragionevole rifiutarsi di farlo" (p. 116). E lo stesso criterio deve essere adottato a proposito del requisito della "decenza", di cui si è detto sopra (p. 116 con riferimento quanto espresso sopra, pp. 77-82; 97 s.).

Dunque, in conclusione, "sia i popoli liberali ragionevolmente giusti sia i popoli gerarchici "decenti" accetterebbero lo stesso diritto dei popoli" (p. 113).

I popoli bene ordinati delle due prime categorie possono formare alleanze per la promozione delle loro comuni opinioni e politiche nei confronti dei regimi fuorilegge (p. 124). Si noti che Rawls non sostiene affatto che in questi casi siano lecite guerre di attacco nei loro confronti.

La categoria degli stati e dei popoli da definire come "fuorilegge" è caratterizzata dal fatto che questi regimi - a differenza delle prime due categorie - "reputano ragione sufficiente per dichiarare guerra il fatto (o la pretesa, mi permetto di aggiungere) che la guerra promuova o possa promuovere gli interessi nazionali (p. 120). La storia europea dell'età moderna è ricchissima di esperienze storiche di questa natura.

La quarta categoria include le società svantaggiate, che sono dotate di un capitale materiale e di un livello di conoscenze e di tecnologie non in grado di sopperire alle necessità di base di una convivenza ordinata.

Nei confronti di queste, Rawls ritiene che i popoli bene ordinati delle prime due categorie abbiano un dovere di assistenza che permetta loro di raggiungere un livello sufficiente di "giusto risparmio" (*A Theory of Justice*, par. 44) tale da consentire loro il

² Rawls, 1999a, in part. cap. II e III.

³ Rawls, 1999b.

conseguimento di un giusto e stabile ordine interno, senza che ciò implichi una ricchezza e un benessere pari a quelli (o alla media di quelli) delle due prime categorie. Gli elementi cruciali che determinano le condizioni di svantaggio - ad esempio le carestie - non sono in genere elementi materiali quali la penuria di cibo bensì defezioni interne della loro struttura sociale e politica, ad esempio il ruolo discriminato delle donne, che non può né dovrebbe essere fondato, ad esempio, su motivazioni di carattere religioso. Perciò l'assistenza non dovrebbe consistere tanto in aiuti materiali quanto in incentivi a superare tali elementi. Tali società dovrebbero essere assistite nel percorso atto a farle gestire i propri affari in forme "razionali e ragionevoli", senza per questo indurle alla rinuncia all'adesione alle proprie tradizioni storiche (pp. 141-149).

Occorre inoltre che esse adottino il criterio della tolleranza religiosa, che proprio l'Occidente ha tanto faticato a raggiungere dopo immani sofferenze (p. 151). Né si richiede che le società svantaggiate raggiungano tra loro e nei confronti delle prime due categorie un medesimo livello di ricchezza (p. 152). Essenziale è invece che esse raggiungano, in questo sostenute e assistite dai popoli bene ordinati, un sufficiente livello di equità nelle procedure di rappresentanza al loro interno e un equo diritto di istruzione per tutti (p. 153).

È questo il principio, fondamentale nel pensiero di Rawls (*A Theory of Justice*), che egli designa come "principio di differenza", in virtù del quale egli ammette come proprio di una civiltà liberale che vi siano nella società diseguagliane di ricchezza e di funzioni, purché queste non siano conseguite reprimendo i diritti fondamentali dei meno ricchi e ourché (anche questo è per Rawls fondamentale) l'assetto che risulta da un ordine economico liberale produttivo di diversi livelli di potere e di ricchezza abbia come esito effetti positivi, in termini di benessere, per le fasce di cittadini socialmente ed economicamente inferiori. Il recente volume di Daniel Chambers, di cui dirò tra breve, chiarisce con grande efficacia il significato e le implicazioni di tale principio. (Id., *Liberi e uguali*, Roma-Bari 2025, pp. 41-50).

Come per gli altri aspetti sopra considerati, Rawls ritiene nel suo *Diritto dei popoli* (pp. 151-160) che il principio di differenza debba valere anche nel rapporto tra i diversi popoli. Di conseguenza egli respinge le tesi di chi (Charles Beitz, Thomas Pogge) ritiene

che la diseguale distribuzione delle risorse tra i diversi popoli imponga il dovere di operare una ridistribuzione dei benefici tale da assicurare attraverso meccanismi fiscali il raggiungimento di una parità di ricchezza tra i diversi popoli. Ed afferma invece che la maggior ricchezza e il più avanzato livello di sviluppo di alcuni (i popoli più ricchi) abbia come effetto diretto e indiretto il miglioramento strutturale - non tanto in termini di aiuti, che Rawls ritiene di dubbia efficacia, ma in termini di progresso nelle condizioni di sviluppo, di istruzione e formazione, di promozione autonoma e non imposta dei diritti fondamentali - delle condizioni di vita dei popoli meno prosperi. A suo giudizio, "nella società del diritto dei popoli il dovere di assistere vige [solo] finché tutte le società non avranno conseguito istituzioni di base giuste, liberali o decenti che siano" (p. 158), ma non al di là di quanto è necessario a questo fine.

In questo senso ad avviso di Rawls una prospettiva cosmopolitica che si rivolga alla condizione degli individui e al loro benessere è diversa rispetto a quella, da lui delineata, che intende disegnare i caratteri di un "diritto dei popoli" (p. 160).

Fondamentale e sufficiente, in questa prospettiva, è che la società dei popoli persegua un quadruplice obiettivo: il riconoscimento di un pluralismo ragionevole nelle dottrine religiose e politiche; la coesistenza di dottrine politiche ispirate a diversi criteri di democrazia; una ragionevole pluralità di concezioni politiche del giusto e della giustizia rivolta ai cittadini, che prescinda dall'ambito delle politiche le questioni spirituali, lasciate alle scelte del singolo cittadino; infine, una comune concezione delle pace, che ammetta soltanto la guerra di autodifesa che comunque rispetti i parametri dello *ius in bello* (p. 165-167).

In conclusione, Rawls ritiene che l'utopia ragionevole di un "diritto dei popoli" quale è stato disegnato costituisca una possibilità reale, dotata perciò di prospettive di realizzazione; prospettive, non certezze, che però "si collegano alle tendenze e alle inclinazioni profonde del mondo sociale". E riporta alla fine (p. 171) le parole indimenticabili del grande patrono della pace perpetua, che ha scritto (Kant, *Metafisica dei costumi*, VI, nota E, par. 49) che, se una società dei popoli ragionevolmente giusta i cui membri subordinano il potere di cui dispongono al raggiungimento di scopi ragionevoli non si dimostrasse possibile e gli esseri umani si rivelassero per lo più amorali, se non incurabilmente cinici ed egoisti,

saremmo forse costretti a chiederci che valore abbia mai per gli esseri umani vivere su questa Terra.

La disamina di John Rawls, densa di riflessioni che rappresentano un punto d'arrivo del suo pensiero, presenta diversi aspetti che la rendono non solo molto pregevole ma particolarmente attuale. Ne menziono alcuni.

Vi è la prospettiva di una serie di accordi internazionali tra popoli organizzati in regimi liberal-democratici ma estesa ai regimi (che egli chiama "decenti") i quali, pur lontani da questi, siano comunque governati con criteri di rappresentatività, di pari riconoscimento dei gruppi e delle associazioni economiche e sociali, di respingimento della guerra che non sia di difesa, di presenza non discriminatoria - al pari dei regimi democratici - delle diverse ideologie religiose esistenti all'interno di ciascun popolo, di riconoscimento di alcuni principi di base sulla giustizia, sui diritti delle donne, sulle libertà.

La prospettiva di un tale accordo tra popoli è considerata da Rawls una "utopia realista" perché "razionale" e "ragionevole" in quanto le caratteristiche messe in evidenza nelle due precedenti sue opere ben note (*A Theory of Justice*, 1971; *Political Liberalism*, 1993) con riferimento agli individui e ai loro rapporti reciproci vengono ora estese, pur con alcune distinzioni, ai popoli ed ai loro rapporti.

Fuori da tale contesto stanno in primo luogo i popoli definiti "fuorilegge" in quanto potenzialmente aggressivi in termini di forza militare per vere o supposte "ragioni di stato", in secondo luogo i popoli obiettivamente svantaggiati in termini di risorse naturali ed umane, in terzo luogo i popoli retti da regimi "assolutismo benevolo".

Il libro recente di Daniel Chandler, *Liberi e uguali, Manifesto per una società giusta* (2023, trad. it. Roma-Bari 2025), già citato, costituisce un contributo molto importante alla comprensione del pensiero di Rawls nel suo insieme, che viene ricostruito con grande chiarezza e che presenta una serie ragionata e a mio avviso convincente di risposte alle obiezioni che negli anni l'opera così influente di Rawls ha a varie riprese e sotto diversi profili suscitato in America e in Europa. Inoltre Chambers approfondisce nella seconda parte del volume le strategie, volutamente tralasciate da Rawls indirizzate a realizzare in concreto i principi enunciati nei suoi due volumi sulla Giustizia (1971) e sul *Liberalismo politico*

(1993), non sull'ultimo volume che qui abbiamo descritto. I settori considerati da Chambers sono, in altrettanti capitoli, i seguenti: Libertà (pp. 107- 142); Democrazia (pp. 143-175); Uguaglianza delle opportunità (pp. 176-206); Prosperità condivisa (pp. 207-253); Democrazia sul lavoro (pp. 254-280). Per ciascuno di questi capitoli, che rappresentano i valori posti da Rawls alla base del suo pensiero, Chambers evoca una serie ragionata di strategie politiche in grado di promuoverne in concreto, sia pur progressivamente, la realizzazione. Non possiamo qui soffermarci su queste strategie, che peraltro meritano a mio avviso la massima attenzione.

Concludo con alcune brevi osservazioni, richiamandomi anche a quanto argomentato in miei precedenti scritti⁴.

Una prima questione concerne l'idea di "popolo" che l'autore pone alla base della sua indagine. Si tratta di un approccio indubbiamente interessante e fecondo per superare o comunque limitare le implicazioni sovraniste che sono proprie del concetto di Stato. Occorre a mio avviso tenere presente che a sua volta il concetto di "popolo" va concepito in senso lato. Sia al di sotto del livello nazionale (inteso come corrispondente allo stato) sia al di sopra di esso è non solo legittimo ma necessario riconoscere le ulteriori identità collettive territoriali che sono proprie di ogni individuo: le identità del comune e della regione, spesso vivissime, nonché, al di sopra dell'identità nazionale, le ulteriori identità più ampie dei continenti (esiste a mi avviso un *demos europeo*) e dell'umanità intera, per la quale ognuno di noi è anche "cittadino del mondo".

Occorre poi sottolineare l'importanza dell'impostazione di Rawls allorché egli estende al rapporto tra i popoli il principio fondamentale per cui un popolo liberal-democratico deve ammettere al proprio interno ideologie, religioni, etnie, consuetudini di vita, visioni del mondo e della società anche molto diverse tra loro, senza alcuna pretesa di far prevalere le une sulle altre, a condizione però che siano rispettati i principi fondamentali ai quali si è fatto cenno sopra.

Le istituzioni politiche ispirate all'idea del federalismo dovrebbero a mio avviso includere tutti questi livelli, tra loro compatibili nell'ottica del principio di sussidiarietà.

Un altro aspetto riguarda il problema dell'estensibilità dei criteri indicati per la formulazione di un diritto di popoli agli Sta-

⁴ Mi limito a menzionare Padoa Schioppa, 2024; ivi altre indicazioni.

ti membri delle Nazioni Unite, che comprendono l'intera comunità internazionale degli Stati. Sembra di poter affermare che i popoli corrispondenti alle prime due categorie, le sole indicate dall'autore quali potenziali soggetti di un sistema di diritti dei popoli, non includono certamente tutti gli Stati dell'Onu. Sia tra le grandi potenze (Russia e in qualche misura anche Usa e Cina e India) sia in molti Stati di diverse dimensioni l'ideologia dominante include purtroppo un possibile ricorso alla guerra per sostenere le proprie pretese.

Tuttavia, va sottolineato che ognuno dei 193 Stati in seguito progressivamente entrati dell'Onu ha sottoscritto non solo la Carta del 1945 che bandisce la guerra e prevede misure per contrastarla anche con la forza, ma anche la Carta dei diritti del 1948 integrata con le molteplici risoluzioni e convenzioni approvate in seguito sui diritti umani, sulla condizione femminile ed altro, le quali fanno ormai parte del patrimonio del diritto internazionale. E questo vale anche se nel concreto delle condizioni di fatto ma anche di diritto dei singoli stati la realtà si configuri in netto contrasto rispetto a tali impegni.

Sembra allora ragionevole ritenere che in una prospettiva di accordi multilaterali tutti gli Stati siano abilitati a negoziarli e a concluderli, quanto meno entro i termini attualmente consentiti dalla Carta del 1945. Il che include certamente la condanna delle guerre, pur depotenziata e inefficace a causa dei poteri di voto oggi posseduto da ciascuno dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Accordi e convenzioni tra gruppi di Stati sono a mio avviso altrettanto ammissibili e praticati, anche tra Stati retti da regimi che non tutti rientrano nelle prime due categorie degli Stati liberal-democratici o cd. "decenti" descritte da Rawls. I necessari compromessi non dovrebbero comunque violare né la Carta del 1945 né gli altri trattati successivi approvati dall'Onu e regolarmente ratificati.

Bisogna dunque ritenere che in linea di principio gli accordi, anche quando siano vincolanti e dotati di misure di imposizione in caso di inosservanza, debbono essere ammessi indipendentemente dalla natura giuridico-politica dei rispettivi regimi. Occorre soltanto che vi sia un interesse comune a stipularli, non altro, come d'altronde avviene in ogni condominio, in ogni associazione, in ogni governo locale, nazionale, europeo e mondiale. Oggi esi-

stono formidabili interessi comuni: ambiente, biodiversità, energia pulita, pace, sanità: come negare che siano tali?

Ed allora ci vogliono soluzioni comuni. Eventualmente anche a geometria ridotta: come Einstein aveva proposto negli anni 1946-47 a proposito delle armi nucleari⁵.

E se la Russia non ci sta? o la Cina? O gli Usa? Vadano avanti gli altri: sulla difesa comune; sul commercio internazionale; su una moneta comune (o un paniere di monete); sulla tutela dell'ambiente; sul contrasto effettivo alle guerre di aggressione; sulla tutela dei popoli attaccati militarmente. Il terreno della ricerca scientifica, che è fondamentale, costituisce già ora un modello di repubblica mondiale, che non va contrastato per ragioni politiche.

Come tentare di avvicinare alla realizzazione l'utopia di Rawls e di tanti altri utopisti che al pari di lui intendono formulare obiettivi raggiungibili? In passato questo è accaduto: le libertà, la democrazia, l'abolizione della schiavitù, il suffragio universale, lo stato sociale, la condizione della donna erano obiettivi ritenuti impossibili, per la fortissima opposizione dei poteri economici, religiosi, sociali e politici avversi rispetto a ciascuno di essi. Eppure, ognuno di tali obiettivi è stato raggiunto, talora anche in tempi brevi.

Oggi occorre a mio avviso puntare su un progetto di riforma dell'Assemblea generale dell'Onu, attentamente discusso e sostenuto da tutte le forze mondialiste, federaliste, ecologiche per dargli maggiori chances di implementazione a livello politico. *La Costituzione della Terra* di Luigi Ferrajoli può essere un valido punto di partenza. L'Assemblea generale può in effetti già nella sua attuale configurazione assumere delibere ambiziose, anche progressivamente attingibili al di fuori dei vincoli del voto opponibile dal Consiglio di sicurezza in base alla Carta, una disciplina che andrà comunque riformata, al pari peraltro della stessa Assemblea, attualmente carente di rappresentatività a livello continentale.

L'avanzamento non potrà avversi se non per tappe, seguendo la stessa via del gradualismo costituzionale - cioè un avanzamento progressivo di riforme parziale, ognuna delle quali porta avanti il processo verso un assetto federale a regime - che ha consentito (anche se ad oggi ancora incompiuta e purtroppo persino a rischio) la costruzione senza precedenti comparabili dell'Unione europea.

⁵ Einstein, 1981, pp. 335-540, in part. pp 395 e 409.

BIBLIOGRAFIA

Einstein A., 1981: *On Peace*, New York

Padoa Schioppa A., 2024: *Destini incrociati, Europa e crisi globali*, Bologna, Il Mulino

Rawls J., 2001: *The Law of Peoples* (1999), trad. it. *Il diritto dei popoli*, a cura di S. Maffettone, Torino

Rawls J., 1999a: *A Theory of Justice* (Cambridge, 1971), trad. it. *Una teoria della giustizia*, a cura di S. Maffettone, Milano, Feltrinelli

Rawls J., 1999b: *Political Liberalism* (New York 1993), trad. it. *Liberalismo politico*, a cura di S. Veca, Torino